

## Il diritto di voce attiva e passiva nell'elezione del Consiglio presbiterale. Il caso dei presbiteri appartenenti alla prelatura personale *Opus Dei*

di Carlo Redaelli

In questo breve contributo si intende esaminare quanto disposto nel can. 498 del Codice di diritto canonico a proposito del diritto di voce attiva e passiva dei presbiteri per l'elezione del Consiglio presbiterale in ciascuna diocesi.

Si trascrive per comodità il testo della disposizione codiciale:

«§ 1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale:

1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio [*officium*].

§ 2. Per quanto gli statuti lo prevedono, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio».

Come si evince chiaramente dal testo, il can. 498 distingue nei suoi due paragrafi due categorie di presbiteri: quelli che *hanno diritto*, per lo stesso Codice, di voce attiva e passiva nelle elezioni per la costituzione del Consiglio presbiterale (§ 1) e quelli che *possono avere* tale diritto per concessione degli statuti (§ 2).

### **I presbiteri che hanno di diritto voce attiva e passiva nella designazione del Consiglio presbiterale**

Circa questa prima categoria, mentre non c'è alcuna difficoltà a identificare i presbiteri incardinati in diocesi, stante le chiare norme che lo stesso Codice dà in materia di incardinazione (cf cann. 265-272), potrebbe, invece, sorgere qualche dubbio circa i presbiteri se-

colari non incardinati in diocesi e i presbiteri appartenenti a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, che «dimorando in diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio»: quali sono questi presbiteri?

Sono anzitutto i presbiteri che *dimorano* in diocesi (*in dioecesi commorantes*): anche se qui, diversamente dal paragrafo secondo dello stesso canone, non si parla di domicilio o di quasi-domicilio, si tratta evidentemente non di una dimora passeggera, ma di una dimora che si prolunga di fatto o almeno intenzionalmente nel tempo (tre mesi viene richiesto dal can. 102 § 2 per il quasi-domicilio).

Tali presbiteri non solo risiedono in diocesi – fatto che identifica anche quelli di cui parla il paragrafo secondo –, ma «esercitano in suo favore qualche ufficio». Come interpretare tale espressione? L'uso del termine *officium* offre già una prima risposta. Va rilevato che si tratta di un termine tecnico e non generico: controllando tutti i luoghi in cui questo vocabolo è utilizzato nel Codice (si può fare agevolmente con l'*Index verborum* di X. Ochoa) si nota, infatti, che esso significa o *dovere* o, più spesso, *ufficio*, nel senso del can. 145, cioè di «un incarico costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale». Nel canone in questione si tratta quindi non dei presbiteri che svolgono in diocesi un'attività qualsiasi, sia pure significativa da un punto di vista ecclesiale, ma solo di quelli che sono titolari di un vero e proprio *ufficio* e non di un semplice incarico transeunte.

Occorre poi capire che cosa si intenda con la locuzione «in suo favore» (*in eiusdem bonum*), riferita a diocesi. Va esclusa un'interpretazione troppo larga: è vero, infatti, che l'esercizio di qualsiasi ufficio ecclesiale è, più o meno direttamente, a favore della Chiesa, compresa quella particolare, ma evidentemente il legislatore intende in questo caso riferirsi a tutti quegli uffici finalizzati direttamente alla diocesi e in qualche maniera collegati direttamente con essa. Così, ad esempio, un religioso titolare dell'ufficio di docente in una scuola cattolica del proprio istituto fa certamente del bene ai fedeli della diocesi in cui si trova, in particolare ai giovani che frequentano la scuola e alle loro famiglie, ma non si può dire che esercita un ufficio immediatamente a favore della diocesi e collegato con essa. Diverso è il caso del religioso – per stare nel mondo della scuola – che venisse incaricato dal vescovo di occuparsi della pastorale studentesca in diocesi o in parte di essa: in questo caso si tratterebbe di un vero e proprio ufficio organicamente inserito nella pastorale diocesana.

Se vale quanto qui sostenuto, si può concludere che non rientrano nella previsione di questo paragrafo, e quindi non godono di diritto di voce attiva e passiva nella designazione del Consiglio presbiterale, sia quei presbiteri che pur dimorando in diocesi e pur svolgendo una qualche attività a suo favore non sono titolari di un ufficio, sia quelli che esercitano un ufficio, ma non ricollegabile organicamente con la pastorale diocesana.

Ci si può domandare: per essere sicuri di essere davanti a un ufficio esercitato a favore della diocesi si può utilizzare come criterio discriminante la presenza o meno di una nomina da parte del vescovo diocesano? Il criterio, in linea di principio, è certamente valido, perché si basa sulla previsione generale del can. 157:

«Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare».

Se si passano in rassegna tutti i possibili uffici diocesani previsti dal Codice, si scopre che per la totalità di essi si ripete la necessità della nomina da parte del vescovo (magari senza libero conferimento, se ad esempio esiste un diritto di presentazione), con esclusione dei cappellani per i quali si parla di «Ordinario di luogo» (cf can. 565). Si può quindi affermare che il riferimento alla nomina da parte del vescovo o, comunque, da parte dell'ordinario diocesano, identifica con chiarezza i presbiteri descritti nel can. 498 § 1, n. 2°. Tale riferimento è esclusivo? Se si interpreta la norma nel contesto del Codice, così come si è cercato di fare, prendendo quindi in senso proprio il termine *ufficio* e tenendo presente il can. 157 e le altre disposizioni relative agli uffici presenti in diocesi, bisognerebbe rispondere di sì. Se, però, si presta attenzione al lavoro di redazione del Codice – per quanto possa legittimamente essere utilizzato come aiuto per l'interpretazione del testo vigente – allora occorre essere più sfumati. Dalla *Relatio*, che presenta le osservazioni fatte allo schema del 1980 con le risposte date dalla Segreteria e dai consultori, emerge che l'attuale dettato del paragrafo che si sta esaminando nasce come risposta a una richiesta di un Padre che chiedeva di modificare l'esplicito riferimento a un ufficio conferito dal vescovo diocesano<sup>1</sup>, contenuto nello schema del 1980, in un più generico rinvio al *beneplacito* del ve-

<sup>1</sup> «Sacerdotes [...] qui in dioecesi officium aliquod ab Episcopo dioecetano collatum exercent».

scovo<sup>2</sup>. Di fatto il suggerimento venne recepito – ed è il testo attuale – togliendo ogni riferimento al vescovo ed esplicitando la finalità diocesana dell'ufficio. Si può quindi concludere che rientrano nella categoria dei presbiteri descritti nel can. 498 § 1, 2° certamente tutti i presbiteri che hanno un ufficio conferito dal vescovo, ma anche quelli che esercitano un ufficio a favore della diocesi, cioè direttamente e organicamente connesso alla sua vita pastorale, anche senza una nomina del vescovo.

In concreto come individuare questi uffici? Almeno in Italia c'è una possibilità pratica molto efficace: utilizzare il criterio dell'inserimento nel sistema di sostentamento del clero. Come è noto, infatti, titolo per tale inserimento, secondo quanto disposto dal can. 1274 § 1 e dall'art. 24 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*<sup>3</sup> è costituito dal «servizio a favore della diocesi» – si noti l'espressione simile a quella del can. 498 –, che è stato esemplificato in tutte le diverse possibilità presenti attualmente nelle diocesi italiane dalla Conferenza episcopale italiana nell'art. 1 della delibera n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio a favore delle diocesi*) del 1° agosto 1991.

### **I presbiteri che possono avere voce attiva e passiva nella designazione del Consiglio presbiterale**

La seconda categoria di presbiteri, presentata al § 2 del canone in questione, è costituita da coloro che, non essendo incardinati in diocesi, né essendo titolari di un ufficio diocesano, possono avere o non avere diritto di voce attiva e passiva in riferimento all'elezione del Consiglio presbiterale secondo le disposizioni degli statuti locali.

Tale norma costituisce una discriminazione nei loro confronti? Non pare. Anzi sembra sensato che chi vive un particolare rapporto con il vescovo e la diocesi, come quello rappresentato dall'incardinazione o dalla titolarità di un ufficio diocesano, sia dotato per legge (*ipso iure*) del diritto di voce attiva e passiva, diversamente dai presbiteri che non hanno questo specifico legame con il vescovo e la diocesi, quali ad esempio i presbiteri religiosi impegnati in opere di apostolato promosse dal proprio istituto e non configurabili come

<sup>2</sup> «... in dioecesi commorantes et laborem apostolicum cum Episcopi beneplacito exercentes»; cf *Communicationes* 14 (1982) 216.

<sup>3</sup> Nell'ordinamento italiano è la Legge 20 maggio 1985, n. 222.

diocesane. Evidentemente, come già sopra si affermava, non si nega il valore che queste attività hanno per la diocesi, ma il legame con essa e con il vescovo è molto meno significativo di quello proprio di chi è incardinato in quella Chiesa particolare o esercita in essa un ufficio diocesano.

Sarà però buona cosa, tenendo conto che il Consiglio presbiterale è immagine dell'intero presbiterio della diocesi a cui tutti i presbiteri in qualche modo appartengono secondo l'insegnamento conciliare<sup>4</sup>, che gli statuti prevedano l'inserimento nel Consiglio presbiterale di alcuni rappresentanti di presbiteri residenti in diocesi che non svolgono un ufficio o un incarico diocesano. Non sembra invece opportuno, anche se pienamente legittimo, estendere a tutti i presbiteri residenti in diocesi il diritto di elezione. Tale scelta, infatti, non terrebbe conto del particolare legame con la diocesi e il vescovo dei presbiteri incardinati o esercitanti un ufficio diocesano, fatto che li pone in una situazione diversa da quella degli altri presbiteri. In concreto, sembra meglio prevedere la presenza in Consiglio, oltre che dei membri eletti, di quelli di diritto e di quelli scelti direttamente dal vescovo (cf can. 497), anche di presbiteri religiosi designati da loro organismi di coordinamento e di presbiteri nominati direttamente dal vescovo, con l'intento però di completare la rappresentanza presbiterale in riferimento a presbiteri secolari residenti in diocesi.

### **Il caso dei presbiteri appartenenti alla prelatura personale *Opus Dei***

La questione si è posta a partire da un'affermazione, contenuta nella *Dichiarazione* della S. Congregazione per i Vescovi del 23 agosto 1982 *Praelaturae personales* concernente il diritto di voce attiva e passiva dei membri della prelatura *Opus Dei* nei Consigli presbiterali.

Anche in questo caso è utile trascrivere il testo:

«II. La *prelatura Opus Dei* è una struttura giurisdizionale secolare e, quindi:  
a) i chierici in essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della *Prelatura*, al clero se-

<sup>4</sup> «Tutti i presbiteri, sia diocesani, sia religiosi, in unione con il Vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo» sostiene il decreto conciliare *Christus Dominus* al n. 28. Lo stesso decreto, inoltre, dopo aver affermato che i sacerdoti diocesani «costituiscono un solo presbiterio e una sola famiglia, di cui il Vescovo è il padre» (n. 28), aggiunge che i religiosi, in quanto partecipi della cura delle anime e dell'apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori «sono da considerarsi in un certo qual vero modo come appartenenti al clero della diocesi» (n. 34).

colare; essi, pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei Consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva; b) i laici incorporati nella *Prelatura* non ...»<sup>5</sup>.

Il problema che si pone di fronte a questo testo è il seguente: le disposizioni della *Dichiarazione* derogano alla norma generale del *Codice* – che sopra si è cercato di esporre – o devono essere interpretate alla luce di essa? Due sono gli aspetti da considerare: a) la data di promulgazione e di entrata in vigore della *Dichiarazione* in rapporto con la data di promulgazione e di entrata in vigore del *Codice* attuale; b) la natura giuridica della stessa *Dichiarazione*.

Quanto al primo aspetto la risposta è facile: se la *Dichiarazione* è precedente all'entrata in vigore del *Codice* (n.b.: *entrata in vigore*, cioè il 27 novembre 1983, e non la *promulgazione* del CIC, cioè il 25 gennaio 1983) essa potrebbe essere stata abrogata, ammesso che avesse avuto valore di legge, dal *Codice* stesso in forza e alle condizioni del can. 6; altrimenti, sempre dando per certo il suo valore di legge, essa potrebbe derogare alle disposizioni del *Codice*, in forza e alle condizioni del can. 20. La *Dichiarazione* ha avuto vigenza prima o dopo l'entrata in vigore del *Codice*? Sia che si consideri la data apposta in calce alla stessa (23 agosto 1982), sia che si consideri più correttamente la data del numero di *Acta Apostolicae Sedis* in cui è stata pubblicata (2 maggio 1983) o la data di entrata in vigore (cf can. 9 del CIC/17 e can. 8 del CIC/83), cioè dopo tre mesi (2 agosto 1983), la *Dichiarazione* risulta essere precedente al *Codice*. Non può quindi derogare al *Codice* e anzi, se venisse accertata la ricorrenza delle condizioni previste dal can. 6, essa dovrebbe essere considerata abrogata.

Circa la natura giuridica della *Dichiarazione*, sembra chiaro che essa non possa essere ritenuta una norma, ma, appunto come dice il nome, un'illustrazione, una presentazione della configurazione giuridica dell'*Opus Dei* delineata da precise fonti normative diverse dalla *Dichiarazione*. Che sia così lo si deduce da almeno due affermazioni specifiche:

– della costituzione apostolica *Ut sit*, datata 28 novembre 1982, con cui l'*Opus Dei* è stata eretta in prelatura personale, che al punto II afferma:

<sup>5</sup> Per il testo della *Dichiarazione* cf EV 8, nn. 276-287.

«La *Prelatura* è retta dalle norme del diritto generale e di questa costituzione, oltre che dai propri statuti, che sono denominati “Codice di diritto particolare dell’Opus Dei”»<sup>6</sup>.

La *Dichiarazione* non viene quindi nominata tra le norme che reggono la Prelatura (e, si noti, pare venire indicata una gerarchia delle norme: anzitutto vale il diritto universale);

– della stessa *Dichiarazione*, che introduce la parte dove sono contenute le affermazioni che ci interessano, con queste parole:

«Come risulta dalle norme con cui la Santa Sede regola le strutture della prelatura e la sua attività nel dovuto rispetto dei legittimi diritti dei vescovi diocesani, le principali note caratteristiche della prelatura che viene eretta sono le seguenti...».

È quindi evidente la natura esplicativa e non normativa della *Dichiarazione*.

È interessante notare che cosa affermano, circa il tema che ci interessa, i due testi che effettivamente presentano la normativa speciale per la Prelatura. Mentre la costituzione apostolica tace sulla questione, gli *Statuti* – il cosiddetto *Codex iuris particularis Operis Dei*<sup>7</sup> – hanno un’interessante e, salvo errore, unica annotazione all’art. 40:

«Se, in ragione dell’ufficio ecclesiastico o della personale competenza, questi sacerdoti [quelli incardinati nella Prelatura] sono invitati al Consiglio presbiterale o a qualche organismo diocesano, per quanto possibile devono parteciparvi, con la preventiva licenza del Prelato dell’Opus Dei o del suo Vicario»<sup>8</sup>.

Si noti che si parla di essere chiamati a partecipare al Consiglio presbiterale o a un altro organismo diocesano in forza dell’ufficio ecclesiastico o della competenza personale. Non si afferma, quindi, diversamente da come potrebbe sembrar sostenere la *Dichiarazione*, che i presbiteri dell’*Opus Dei* godono di voce attiva e passiva nell’ele-

<sup>6</sup> Per il testo della Costituzione apostolica cf EV 8, nn. 462-471.

<sup>7</sup> È ora pubblicato in appendice al volume di DE FUENMAYOR A. - GOMEZ-IGLESIAS V. - ILLANES J.L., *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991.

<sup>8</sup> «Si, ratione officii ecclesiastici vel personalis competentiae, hi sacerdotes ad Consilium presbyterale aliaque organa dioecisana invitantur, pro posse participare debent, praehabita tamen licentia Praelati Operis Dei vel eius Vicarii».

zione del Consiglio presbiterale, ma che essi possono esservi chiamati a partecipare – e la loro accettazione è subordinata alla licenza del loro superiore competente – «in forza di un ufficio ecclesiastico», e ciò è perfettamente conforme alla disposizione del diritto universale contenuta nel can. 498 § 1 (come più sopra è stato illustrato)<sup>9</sup>, o «in forza della loro personale competenza», evidentemente riconosciuta dal vescovo diocesano che li chiama a partecipare al Consiglio presbiterale o ad altro organismo diocesano.

A questo punto appare chiaro il senso della frase della *Dichiarazione* relativa ai Consigli presbiterali: essa non dà, né può dare, stante la natura del documento, una nuova disposizione rispetto a quelle contenute nelle effettive fonti normative della Prelatura, ma, nell'intento di illustrare la nuova figura giuridica della prelatura personale, la S. Congregazione per i Vescovi si sente in dovere di precisare, a fronte di possibili dubbi, che la prelatura ha una natura secolare e che, di conseguenza, i sacerdoti incardinati in essa sono secolari a tutti gli effetti, compresa quindi – e sembra evidente l'intenzione di fare un esempio tra i tanti – la possibilità di partecipare con voce attiva e passiva alla formazione dei Consigli presbiterali. Naturalmente, e dovrebbe essere ormai chiaro, alle condizioni previste dal diritto universale, che non è derogato, né potrebbe esserlo dalla *Dichiarazione*, oltre che alle condizioni del diritto proprio della Prelatura.

Alla luce di queste considerazioni si può quindi concludere che i presbiteri incardinati nella Prelatura hanno necessariamente diritto di voce attiva e passiva in riferimento alle elezioni del Consiglio presbiterale solo se titolari di un ufficio diocesano; altrimenti possono avere tale diritto solo se loro concesso dagli statuti del Consiglio. Non è sufficiente, quindi, la loro legittima e anche apprezzata presenza in diocesi per far scattare a loro favore il diritto in questione.

Risolta così la questione dell'interpretazione di quanto affermato dalla *Dichiarazione*, occorre precisare che anche per i presbiteri della Prelatura residenti in diocesi, come per gli altri presbiteri secolari extradiocesani, si pone l'opportunità di prevedere una forma di presenza nel Consiglio presbiterale, utilizzando una delle due forme sopra indicate: la previsione – da inserire negli stessi statuti del Con-

<sup>9</sup> Si osservi che, stando agli Statuti della Prelatura, la nomina a un ufficio diocesano da parte dell'Ordinario diocesano esige l'approvazione del *Prelato* (cf art. 51 § 1).



siglio – che uno o più presbiteri vengano designati direttamente dagli organi competenti della Prelatura o la possibilità che il vescovo inserisca nel numero dei presbiteri da lui direttamente nominati anche uno o più rappresentanti della Prelatura.

CARLO REDAELLI  
*Piazza Fontana, 2*  
*20122 Milano*